

ISTITUTO TECNICO NAUTICO “ARTIGLIO”

Via dei Pescatori – 55049 – Viareggio - 0584 / 390281 – fax 0584 / 392090



REGOLAMENTO D'ISTITUTO

approvato nella seduta del Consiglio di Istituto in data 18 settembre 2008

approvato Allegato B dal Consiglio di Istituto del 30 Marzo 2010

ALLEGATI:

ALLEGATO A

ALLEGATO B

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA

DPR 24 giugno 1998, n. 249 modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235

INDICE

PREMESSA	3
REGOLAMENTO INTERNO	4
ARTICOLO 1 - INIZIO LEZIONI ED ORARIO	4
ARTICOLO 2 - CAMBIO ORA	4
ARTICOLO 3 - SORVEGLIANZA	4
ARTICOLO 4 - RITARDI	4
ARTICOLO 5 - USCITE ANTICIPATE	4
ARTICOLO 6 - USCITE DIDATTICHE	5
ARTICOLO 7- USCITA DALL' AULA DURANTE LE ORE DI LEZIONE	5
ARTICOLO 8—ACCESSO ALLA SEGRETERIA	5
ARTICOLO 9 – COMPORTAMENTO	5
ARTICOLO 10 - GIUSTIFICAZIONI ASSENZE	5
ARTICOLO 11— ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI IN PALESTRA, IN PISCINA ED IN PORTO	6
ARTICOLO 12 — USO E CONSERVAZIONE DEL BENE PUBBLICO	6
ARTICOLO 13 - DECORO E PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI	6
ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA DI ISTITUTO	6
ARTICOLO 15 - ASSEMBLEA DI CLASSE	6
ARTICOLO 16 - FUNZIONAMENTO DI: BIBLIOTECA - LABORATORI SCIENTIFICI - LABORATORI - PALESTRA E CAMPETTO	6
ARTICOLO 17 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE O CONNESSI AD ATTIVITÀ SPORTIVE	7
ARTICOLO 18 - STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI	7
ARTICOLO 19 - NORME FONDAMENTALI	7
ARTICOLO 20 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	7
ARTICOLO 21 - IMPUGNAZIONI	7
ARTICOLO 22 - ORGANO DI GARANZIA	8
ARTICOLO 23 - CUSTODIA BENI PERSONALI E DECORO PERSONALE	8
ARTICOLO 24 - INTERVENTI ORGANIZZAZIONI ESTERNE	8
ARTICOLO 25 - MERENDE	8
ALLEGATO A	9
ALLEGATO B	11
STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA	14
ART. 1 (VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA)	14
ART. 2 (DIRITTI)	14
ART. 3 (DOVERI)	15
ART. 4 (DISCIPLINA)	15
ART. 5 (IMPUGNAZIONI)	16
ART. 5-BIS (PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ)	16
ART. 6 (DISPOSIZIONI FINALI)	16

PREMESSA

L'ITNS "Artiglio" si propone come finalità la formazione culturale e civile qualificata degli studenti, informata ai valori democratici, nonché lo sviluppo della loro coscienza critica e della loro persona in tutte le sue dimensioni.

L'ITNS "Artiglio" intende fondare il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, improntate al massimo rispetto reciproco. In un clima di collaborazione e di dialogo, gli studenti sono chiamati a valorizzare la loro crescente autonomia e la loro personalità attraverso processi di assunzione di responsabilità.

Essi condividono le disposizioni organizzative che regolano la vita della comunità scolastica e si impegnano a rispettarle per migliorarne la qualità; accettano altresì di assolvere assiduamente gli impegni di studio e di comportarsi aderendo a quei valori di responsabilità, di rispetto e di solidarietà che sono espressione di crescita civile.

La scuola si impegna ad un dialogo costruttivo con le famiglie, secondo criteri di trasparenza e competenza, incentrato su un'attenzione costante ad ogni fattore che possa incidere sulla crescita dell'adolescente fino al suo ingresso nell'età adulta.

Conseguita la maggiore età, lo studente si impegna in prima persona ad esercitare i diritti e ad assolvere ai doveri che le leggi e il presente regolamento prevedono.

All'atto dell'iscrizione, gli studenti maggiorenni, o che compiranno il 18° anno nel corso dell'anno scolastico a cui si iscrivono, sono invitati a comunicare alla scuola il loro eventuale consenso relativamente al trattamento dei dati personali sia per quanto attiene la comunicazione ad agenzie dell'istruzione (Università) e del mondo lavoro (Associazioni di categoria e Centri di Formazione Professionale) sia per quanto attiene la comunicazione dell'andamento scolastico ai genitori esercenti, fino al compimento del 18° anno di età, la patria potestà.

In assenza di tale accordo saranno applicate le norme previste dal presente regolamento specificamente per gli studenti maggiorenni.

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

Lo studente ha diritto a vedere rispettata la propria dignità personale da parte di chiunque, a qualsiasi titolo operi nella scuola; ha diritto alla riservatezza nel trattamento dei dati relativi alla propria persona e al proprio andamento scolastico e disciplinare e ad esercitare i diritti indicati nei punti successivi.

Gli studenti portatori di handicap hanno il diritto all'integrazione secondo le leggi vigenti.

Tutti gli studenti, compresi quelli stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. L'Istituto favorisce e approva iniziative di accoglienza e di tutela anche a norma delle leggi vigenti sul rispetto delle minoranze.

I rappresentanti di classe hanno il diritto di costituirsi in Comitato studentesco che si riunisce utilizzando il monte ore dell'assemblea mensile d'Istituto. In caso di convocazione del Dirigente Scolastico, se un rappresentante è assente, può subentrare un altro alunno della stessa classe da individuare tra coloro che sono stati votati nel corso delle rispettive elezioni o, in assenza di alunni votati, un alunno designato dalla classe.

REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 1 - Inizio lezioni ed orario

Alle ore 7.45 viene aperto il cancello.

Il personale docente è tenuto ad essere presente in Istituto 5 min. prima dell'inizio dell'orario delle lezioni.

L'ingresso dei motorini dal cancello principale, e l'uscita dallo stesso, dovrà avvenire a motore spento.

Al primo suono della campanella tutti gli alunni si dovranno recare nelle rispettive classi.

Il secondo suono della campanella indica l'inizio delle lezioni, pertanto dopo cinque minuti verrà chiuso il portone d'ingresso alla scuola.

Nel caso in cui l'insegnante non sia ancora presente in aula, gli alunni dovranno comunque attenderlo nelle rispettive classi tenendo un comportamento corretto, senza sostare nei corridoi, al fine di non impedire il regolare svolgimento delle lezioni nelle aule adiacenti.

Il Collegio Docenti stabilisce annualmente l'orario delle lezioni e la durata di ciascuna unità formativa.

Articolo 2 - Cambio ora

Nel cambio di ora e in caso di assenza degli insegnanti è vietato agli alunni di uscire dall'aula.

Gli insegnanti, peraltro, hanno il preciso dovere di non attardarsi nel raggiungere l'aula di loro competenza.

Dovranno attendere in classe il collega dell'ora seguente la loro, quando non siano impegnati in altri incarichi.

Articolo 3 – Sorveglianza

La sorveglianza degli alunni, all'ingresso, all'uscita della scuola e durante l'intervallo tra le lezioni rientra tra gli obblighi del personale docente. Durante l'intervallo tra le lezioni i docenti dell'ora precedente sono tenuti a rimanere in classe per la sorveglianza, e comunque a non allontanarsi dall'aula, quando non siano impegnati in altri incarichi.

Durante l'intervallo gli alunni devono uscire dalla classe, che rimarrà vuota. Sarà consentita la permanenza in classe solo alla presenza di un insegnante.

La sorveglianza nei corridoi e all'esterno sarà garantita dagli insegnanti, sulla base di turni.

Articolo 4 - Ritardi

Gli eventuali ritardi, potranno essere giustificati direttamente dall'insegnante della prima ora, a sua discrezione, valutando le circostanze, entro i primi cinque minuti dal suono della seconda campanella, annotando sul registro di classe il ritardo stesso.

Ritardi superiori ai cinque minuti saranno ammessi in misura non superiore a tre per quadrimestre, l'alunno sarà ammesso in classe esclusivamente al cambio tra la prima e la seconda ora di lezione previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o suo collaboratore. Gli alunni minorenni in attesa della seconda ora di lezione sono obbligati a rimanere nell'edificio scolastico (biblioteca, ...). L'ingresso dopo il primo periodo di lezione viene autorizzato dalla presidenza solo se sostenuto da validi e comprovati motivi (es. visita specialistica, ritardo anomalo dei mezzi pubblici, ...). Nel caso in cui l'inizio delle lezioni venga posticipato, non sono ammessi ritardi (salvo i casi particolari di cui sopra).

A partire dal terzo ritardo, lo stesso sarà oggetto di comunicazione alla famiglia. Gli alunni minorenni, il giorno successivo al terzo ritardo, dovranno essere accompagnati da un genitore (o da chi ne fa le veci).

Qualora il ritardo sia imprevisto o imprevedibile la sua giustificazione deve obbligatoriamente essere presentata il giorno dopo al Dirigente Scolastico o suo collaboratore e annotata, come del resto quella del giorno stesso, sul registro di classe, senza deroghe.

Sarà cura della segreteria annotare sul registro i nominativi di quegli alunni che usufruiscono del mezzo pubblico.

Per questi studenti, in caso di ritardo del mezzo, l'ingresso in classe sarà automatico.

Articolo 5 - Uscite anticipate

Le uscite anticipate non sono previste da alcun regolamento scolastico e a tale posizione questo istituto si uniforma.

Tuttavia, qualora uno studente minorenne debba lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, per motivi gravi e comprovati, è obbligatorio che un genitore, o chi ne fa le veci, venga a prelevarlo presentandosi al Dirigente Scolastico o ad uno dei suoi collaboratori. Per gli alunni maggiorenni è necessario che il permesso di uscita sia concesso dalla Presidenza.

Gli alunni impegnati in attività sportive dovranno presentare domanda scritta entro il 15 ottobre di ogni anno, precisando il calendario degli impegni con relativa documentazione della società sportiva di appartenenza. Tali richieste saranno attentamente vagliate dalla Presidenza e subordinate alle esigenze scolastiche.

Sul registro di classe saranno annotati i nominativi di quegli alunni che per poter usufruire del mezzo pubblico devono uscire anticipatamente all'ultima ora, previa domanda del genitore (o di chi ne fa le veci).

Articolo 6 - Uscite didattiche

Durante l'anno scolastico, qualora si verifichi l'esigenza, programmata in sede di Consiglio di Classe, di accompagnare gli studenti in locali situati al di fuori dell'edificio scolastico, per attività didattiche varie (visite a musei, rappresentazioni teatrali, conferenze e mostre ecc.) si dovranno rispettare i seguenti adempimenti:

- annotazione, con ragionevole anticipo, sul registro di classe dell'uscita da scuola e della durata dell'uscita stessa;
- obbligo di accompagnare gli studenti dalla scuola e alla scuola per i docenti dell'ora interessata. L'eventuale possibilità di non far rientrare gli studenti nella sede scolastica potrà essere valutata dal Preside o dal collaboratore previa comunicazione alle famiglie;
- durante l'uscita dalla scuola della classe interessata i docenti sono tenuti a rispettare il loro orario scolastico.

Articolo 7- Uscita dall'aula durante le ore di lezione

Non sono consentite uscite di classe durante le ore di lezione; eventuali uscite, motivate da esigenze fisiologiche, o di altra natura, andranno limitate e potranno essere consentite, per breve durata, a discrezione dal docente, esclusivamente nell'ambito della seconda e quinta ora; il docente scriverà sul registro l'ora di uscita e rientro dello studente.

Non è consentito in alcun modo allontanare di classe alcuno studente. Nemmeno in caso di comportamento scorretto o fastidioso; in tal caso verranno attuate le procedure disciplinari previste e l'alunno sarà accompagnato in Presidenza dal personale non docente.

Ove occorresse allontanare un alunno dall'aula per motivi disciplinari (mancanza ai doveri scolastici, negligenza abituale e assenze ingiustificate) l'alunno sarà accompagnato da personale non docente in Presidenza, dove il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore provvederà ad annotare sul registro di classe il mancato rispetto da parte dell'alunno stesso ai doveri scolastici. Nel caso in cui il medesimo alunno dovesse essere nuovamente ripreso, saranno presi adeguati provvedimenti disciplinari.

Non è consentito in alcun caso agli studenti di entrare in altre classi (diverse dalla loro di appartenenza) senza esplicita autorizzazione e presenza di un docente

Gli alunni non possono uscire dall'aula eccetto che nell'intervallo. Eventuali esigenze di salute andranno comunicate tempestivamente in Presidenza.

Articolo 8—Accesso alla Segreteria

Gli alunni che devono recarsi in segreteria o in Presidenza lo possono fare esclusivamente durante l'intervallo o alla fine delle lezioni.

Si ricorda che per i docenti e i genitori l'orario di accesso alla segreteria è dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Le certificazioni od altri documenti dovranno essere richiesti in segreteria almeno con due giorni di anticipo.

Articolo 9 – Comportamento

Per un sereno e reciprocamente rispettoso convivere nella scuola, gli alunni dovranno assumere un atteggiamento decoroso, consono ai luoghi ed alle funzioni istituzionali della scuola. Il comportamento, con riferimento al parlare, all'agire ed al vestire, viene regolato secondo quanto previsto dall'allegato A.

Si precisa inoltre che è vietato l'uso di telefoni cellulari ed altri apparati (walk man, radio,.....) nell'ambiente scolastico.

Articolo 10 - Giustificazioni assenze

Gli alunni che si assentano dalle lezioni sono ammessi in classe previa dichiarazione scritta da parte di uno dei genitori o di chi ne fa le veci (vedi art. 5) o dell'alunno stesso se maggiorenne, circa i motivi dell'assenza.

Le assenze degli alunni sono registrate dai professori della prima ora giorno per giorno, sul giornale di classe.

Il Dirigente Scolastico, o suo collaboratore, può, nonostante la dichiarazione, non ritenere giustificate le assenze i cui motivi gli sembrano irrilevanti o inattendibili.

L'alunno che sia rimasto assente dalla scuola più di 5 giorni consecutivi, compresa la domenica o qualunque festività, può essere riammesso soltanto dietro presentazione all'insegnante della prima ora di lezione, unitamente alla giustificazione sul libretto, di una dichiarazione in carta libera del medico curante circa l'idoneità alla frequenza.

E' obbligatoria la presentazione di tale certificato anche per l'assenza che precede o che segue un intervallo festivo superiore ai 5 gg. La presentazione del certificato medico deve inderogabilmente avvenire il giorno stesso del rientro a scuola, la mancata presentazione sarà motivo di non ammissione alle attività didattiche, gli alunni minorenni saranno comunque trattenuti all'interno dell'Istituto Scolastico sino al termine delle lezioni della mattinata, gli alunni maggiorenni non saranno accettati all'interno dell'Istituto. La giustificazione in ogni caso deve essere presentata all'insegnante della prima ora di lezione il giorno del rientro o inderogabilmente il giorno successivo. Ulteriore ritardo nella presentazione della giustificazione sarà motivo di non ammissione alle attività didattiche, gli alunni minorenni

saranno comunque trattenuti all'interno dell'Istituto Scolastico sino al termine delle lezioni della mattinata, gli alunni maggiorenni non saranno accettati all'interno dell'Istituto.

Per la giustificazione delle assenze dovrà essere utilizzato esclusivamente l'apposito libretto che verrà rilasciato dalla segreteria previa consegna di fotografia formato tessera dell'alunno interessato.

I genitori (o chi ne fa le veci) degli studenti minorenni sono tenuti a ritirare personalmente il libretto e depositare la firma in Segreteria.

A partire dall'1 Ottobre non saranno più accettate giustificazioni che non siano scritte sul libretto.

In caso di smarrimento od esaurimento del libretto, il duplicato verrà rilasciato previo pagamento di € 2.58 sul c/c intestato all'Istituto.

Articolo 11— Accompagnamento degli alunni in palestra, in piscina ed in porto

Gli insegnanti di educazione Fisica sono tenuti ad accompagnare gli alunni negli spostamenti dall'aula alla palestra e viceversa. Lo stesso da parte degli insegnanti di Esercitazioni Nautiche per l'accompagnamento in piscina ed in porto per l'utilizzazione delle imbarcazioni. L'accompagnamento deve avvenire a piedi; non è consentito l'uso di mezzi privati di locomozione (motorini, biciclette o auto).

Articolo 12 — Uso e conservazione del bene pubblico

La conservazione delle aule, delle suppellettili e del materiale didattico nei laboratori è affidata alla cura e all'educazione degli studenti, dei docenti e del personale tutto.

Gli eventuali danni alle cose e agli arredi sono imputati a coloro che li hanno provocati perché ne rispondano sia disciplinarmente che pecuniariamente. Nella impossibilità di trovare i responsabili, le spese saranno a carico di tutta la classe se il danno avviene in un'aula normale, del gruppo di classi interessate se il danno avviene in un laboratorio.

I rappresentanti di classe devono collaborare con tutto il personale della scuola per il rispetto delle normative dell'Istituto.

Articolo 13 - Decoro e pulizia dei locali scolastici

Il decoro e la pulizia sono anch'essi affidati all'educazione degli studenti, i quali non dovranno considerare al loro servizio il personale addetto ai locali. Di conseguenza ogni effetto di comportamento lesivo della dignità della scuola e del personale docente costringerà il Preside o suo collaboratore a far sì che gli alunni provvedano di persona al ripristino della normalità.

Articolo 14 - Assemblea di istituto

L'assemblea di istituto è un diritto degli studenti sancito e regolato dall'art. 42 del D.P.R. 416.

Essa è un importante momento partecipativo dell'attività scolastica, tutti gli organi e le componenti dell'Istituto debbono impegnarsi a favorirne la migliore riuscita possibile. Si svolgerà non più di una volta al mese, salvo casi eccezionali, solo dopo che gli insegnanti della prima ora abbiano effettuato l'appello nominale e registrato il nome degli assenti. L'assemblea sarà richiesta per scritto alla Presidenza, con almeno cinque giorni di anticipo specificando l'ordine del giorno. I rappresentanti d'Istituto sono tenuti a redigere un verbale dell'assemblea, da sottoporre all'attenzione della Presidenza. L'Assemblea d'Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento e portato in visione al Consiglio d'Istituto.

Articolo 15 - Assemblea di classe

L'assemblea di classe, come recita l'art. 43 del D.P.R. 416, può svolgersi una sola volta al mese e nel limite di due ore di lezione di una giornata, evitando che cada sempre negli stessi giorni od ore. Contenuti e modalità di svolgimento sono di pertinenza degli alunni. L'insegnante dell'ora occupata dall'assemblea non ha l'obbligo di rimanere nell'aula, ma non può allontanarsi e deve sostare nei pressi per intervenire e sospendere l'assemblea stessa qualora se ne ravvisasse la necessità per ovvii motivi di ordine. L'assemblea sarà richiesta per scritto alla Presidenza, con almeno tre giorni di anticipo, previo avviso dei docenti interessati; i rappresentanti di classe sono tenuti a redigere un verbale dell'assemblea, da sottoporre all'attenzione della Presidenza.

Articolo 16 - Funzionamento di: Biblioteca - Laboratori Scientifici - Laboratori - Palestra e campo.

Il Consiglio di Istituto, unitamente al Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei Docenti, ha il compito di regolare il funzionamento delle suddette strutture della scuola, perché possano essere utilizzate anche nelle ore pomeridiane.

La biblioteca è affidata ad una bibliotecaria che provvederà a fissare un orario di accesso; l'incaricata si avvarrà della collaborazione dei colleghi, degli allievi e degli impiegati della scuola per le proposte di acquisto dei libri e per l'organizzazione del servizio.

Il regolamento della biblioteca prevede che sono a disposizione del pubblico tutti i testi presenti in biblioteca, tranne testi di consultazione e vocabolari, che vanno esaminati in loco; è possibile trarne fotocopie a pagamento.

Il prestito è personale. La richiesta va firmata e supportata da indirizzo e numero di telefono e non soltanto dall'indicazione della classe di appartenenza (alunni) i libri presi in prestito dovranno essere restituiti nel termine imperativo di 15 (quindici) giorni, se il testo preso a prestito non viene restituito è prevista una sanzione pecuniaria, pari al prezzo di mercato e non di copertina. Su richiesta dei singoli insegnanti, o di classi, o di gruppo di studio, la biblioteca può essere aperta anche nelle ore pomeridiane. La richiesta scritta va inoltrata in Presidenza.

Il calcolatore multimediale in dotazione alla biblioteca potrà essere utilizzato dagli studenti solamente alla presenza di un docente.

Entro il 30 ottobre di ogni anno i docenti responsabili della biblioteca, dei gabinetti scientifici, dei laboratori e della palestra presenteranno al Consiglio di Istituto una relazione sulle attività svolte e proposte per migliorare il funzionamento delle strutture della scuola.

L'addetto ai servizi vari del piano terra è delegato a raccogliere su un apposito registro le richieste di utilizzazione dell'Aula Magna.

Articolo 17 - Visite guidate e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive

L'Istituto fa propria la C.M. n. 291 prot. n. 1261 del 14.10.92 e le eventuali successive in materia di viaggi di istruzione.

La programmazione dei viaggi deve essere presentata dal coordinatore, sentito il parere del Consiglio di Classe, entro il 30 novembre di ogni anno.

Articolo 18 - Statuto delle studentesse e degli studenti

L'Istituto ingloba nel presente Regolamento lo "Statuto delle studentesse e degli studenti" approvato con D.P.R. 24/6/98 n° 249 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n° 175 e successive modifiche ed integrazioni (D.P.R. 21/11/2007 n. 235).

Articolo 19 - Norme fondamentali

Le norme fondamentali per la vita d'Istituto ed i conseguenti comportamenti sono quelli delineati nel presente Regolamento.

Articolo 20 - Provvedimenti disciplinari

I comportamenti degli alunni che non si conformino a quanto previsto dal precedente art. 18 ed a quanto descritto nel D.P.R. n° 249 all' art. 1 e 3, saranno soggetti a provvedimento disciplinare.

I provvedimenti disciplinari, con riferimento all'art. 4 del suddetto D.P.R., sono i seguenti:

1. Ammonizione da parte del docente o del personale di Segreteria, tecnico ed ausiliario, con eventuale riferimento alla Presidenza.
2. Ammonizione da parte del Dirigente Scolastico, con eventuale convocazione dei genitori.
3. Attività di studio aggiuntive con particolare riferimento ai problemi relativi alla civile convivenza, o verifiche personalizzate.
4. Turni di pulizia aule e corridoi, campo sportivo e piazzali.
5. Turni di manutenzione imbarcazioni.
6. Turni di servizio in biblioteca.
7. Inibizione alla partecipazione ad attività quali viaggi d'istruzione, attività sportive spettacoli teatrali.
8. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo commisurato alla mancanza commessa, per una durata da uno a quindici giorni.
9. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni
10. Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico
11. Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame finale.

I provvedimenti di cui ai punti da 2 a 6 sono presi dalla Presidenza.

I provvedimenti di cui ai punti 7 e 8 sono presi dal Consiglio di Classe allargato alla componente genitori ed alunni fatto salvo il dovere di astensione e successiva conseguente surroga qualora lo studente sanzionato o il genitore faccia parte dell'organo.

I provvedimenti di cui al punto 9, 10 e 11 sono presi dal Consiglio di Istituto.

Per le mancanze commesse durante le sessioni d'esame, è competente la Commissione d'esame; le sanzioni sono applicabili anche ai candidati esterni.

Articolo 21 - Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso secondo le disposizioni riportate nell'art. 5 dello Statuto degli studenti e delle studentesse allegato al presente Regolamento.

Articolo 22 - Organo di garanzia

L'organo di garanzia di cui all'art.5 comma 2 del D.P.R. 24/6/98 n° 249 è composto come segue:

- Dirigente scolastico;
- Presidente del Consiglio d'Istituto;
- Un docente eletto nel Consiglio d'istituto
- Un alunno
- Un genitore

La nomina della componente alunni e genitori è demandata alla competenza del Consiglio d'Istituto; l'Organo di Garanzia provvederà a formalizzare le proprie le modalità di funzionamento che dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Articolo 23 - Custodia beni personali e decoro personale

L'Istituto non è responsabile dei beni preziosi e degli oggetti vari lasciati incustoditi o dimenticati nel suo ambito.

In proposito si precisa che gli alunni in possesso di denaro o di altri beni, nel caso in cui si allontanino dall'aula, possono consegnarli al personale ausiliario di ogni piano.

In ogni caso, qualora una classe si allontani dall'aula di normale assegnazione per recarsi in Palestra o nei Laboratori, i collaboratori scolastici sono tenuti a chiudere a chiave la porta dell'aula.

Si precisa inoltre che è vietato l'uso di telefoni cellulari ed altri apparati (walk man, radio) nell'ambiente scolastico.

L'abbigliamento scolastico deve essere consono ed adeguato alle attività svolte e al ruolo educativo della scuola.

Articolo 24 - Interventi Organizzazioni esterne

Il Consiglio di Istituto promuove accordi con le organizzazioni culturali e sociali per allargare il quadro culturale degli studenti mediante interventi particolari e specializzati, esterni alla struttura e ai programmi scolastici.

Articolo 25 - Merende

Gli alunni devono presentare le liste delle merende su appositi moduli, da compilare entro ed esclusivamente i primi cinque minuti di lezione. Gli addetti alla vendita ritireranno entro le ore 8.30 le richieste delle merende, che saranno consegnate al personale ausiliario prima della ricreazione.

I distributori automatici possono essere utilizzati solo nell'intervallo tra la terza e la quarta ora di lezione.

L'utilizzo degli stessi fuori dall'orario consentito e non autorizzato sarà oggetto di provvedimento disciplinare e, nel caso di abusi reiterati, comportare la rimozione dei distributori stessi.

ALLEGATO A

ATTIVITÀ	ARTICOLO	NON È CONSENTITO
Parlare	P1	Intervenire durante le lezioni senza autorizzazione in modo da interrompere il normale svolgimento delle attività didattiche.
	P2	Usare linguaggi volgari: parolacce.
	P3	Usare linguaggi offensivi nei confronti degli altri.
	P3	Bestemmiare.
Agire	A1	Muoversi in modo scomposto, stirarsi, sbadigliare in maniera scomposta o alzarsi dal posto senza permesso
	A2	Muoversi o assumere comportamenti che disturbino o interrompano il normale svolgimento delle attività didattiche.
	A3	Assumere posizioni scomposte quali sdraiarsi, dormire, poggiare i piedi sulla sedia, sul banco o sui termosifoni.
	A4	Sporcare il pavimento gettando per terra, senza raccogliarli, carta o oggetti di ogni genere.
	A5	Uscire di classe senza permesso al cambio ora.
	A6	Uscire di classe senza permesso o utilizzare i distributori automatici senza permesso.
	A7	Uscire dall'istituto scolastico senza permesso.
	A8	Entrare a scuola in ritardo senza giustificazione e/o oltre il limite consentito.
	A9	Rientrare in classe in ritardo al cambio di classe o al termine dell'intervallo.
	A10	Entrare in altre classi (diverse dalla loro di appartenenza) senza esplicita autorizzazione e presenza di un docente.
	A11	Presentare la giustificazione per le assenze con più di 1 giorno di ritardo.
	A12	Essere sprovvisti di firma del genitore (o di chi ne fa le veci) sul verbale di comportamento scorretto, al primo rientro a scuola successivo.
	A13	Essere sprovvisti di certificato medico al rientro a scuola.
	A14	Mangiare e/o bere in classe durante lo svolgimento delle attività didattiche, senza esplicita autorizzazione motivata (prolungato compito in classe etc.).
	A15	Fare un qualsiasi uso del telefono cellulare, anche come calcolatrice, durante lo svolgimento delle attività didattiche. L'apparecchio deve stare in cartella, comunque in posizione non facilmente accessibile, spento.
	A16	Rifiutarsi di seguire le indicazioni o gli inviti alla regolarità impartiti da un operatore della scuola.
	A17	Gettare oggetti non contundenti dalla finestra.
	A18	Gettare oggetti contundenti dalla finestra.
	A19	Entrare o uscire dalle finestre delle aule a piano terreno.
	A20	Danneggiare oggetti o macchiare muri, pavimenti e soffitti.
	A21	Usare violenza nei confronti di altri.
	A22	Assumere atteggiamenti goliardici durante le fasi di evacuazione.
	A23	Assumere comportamenti superficiali che notoriamente possano causare incidenti con danni a persone e/o cose.
	A24	Assumere volontariamente comportamenti che notoriamente possano causare incidenti con danni a persone e/o cose.
	A25	Danneggiare o falsare volontariamente documenti scolastici ufficiali quali firme dei genitori (o di chi ne fa le veci) in giustificazioni assenze o altro, compiti in classe, registri di classe o dei docenti.
	A26	Atteggiamenti di prepotenza o di bullismo.
	A 27	Altri comportamenti gravi non previsti.
VESTIRE	V1	Indossare il cappello all'interno dell'Istituto scolastico senza specifica autorizzazione motivata e scritta o eccezionalità climatica.
	V2	Indossare ciabatte o calzature da spiaggia in generale.

V3	Indossare calzature non appropriate (ai fini della sicurezza) durante lo svolgimento delle attività fisiche o specialistiche.
V4	Indossare calzature con suola non gommosa (naturale o sintetica) idonea a non danneggiare il pavimento della palestra
V5	Indossare abiti quali pantaloni, gonne, maglie o altro che volutamente lascino scoperti (o lascino intravedere in seguito a normali movimenti) indumenti intimi quali mutande e reggiseno o parti nude del corpo quali spalle, pancia, schiena o fondoschiena.
V6	Indossare occhiali da sole, se non espressamente motivati per scritto da motivi medici

ALLEGATO B

MANCANZE E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

PREMESSA

Il rispetto da parte di tutti delle regole generali di convivenza civile, delle norme previste dal Regolamento d'Istituto e di quelle specifiche finalizzate a garantire la sicurezza di quanti fanno parte della comunità scolastica, è presupposto irrinunciabile per garantire le condizioni necessarie ad assicurare un corretto rapporto interpersonale ed un servizio educativo e didattico di qualità.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità.

COMPORAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI.

1. Mancanza ai doveri scolastici, comportamento che turba il regolare andamento delle lezioni.	Annotazione sul registro di classe e ammonizione del preside. In caso di recidiva, convocazione di chi esercita la potestà genitoriale.
2. Mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, del personale docente o non docente.	Annotazione sul registro di classe e ammonizione del preside. Convocazione di chi esercita la potestà genitoriale. In caso di recidiva, eventuale sospensione dalle lezioni fino a tre giorni.
3. Inosservanza delle norme organizzative del Regolamento.	Annotazione sul registro di classe e ammonizione del preside. Convocazione di chi esercita la potestà genitoriale. Eventuale sospensione dalle lezioni fino a tre giorni
4. Comportamento che turba in modo grave e ripetuto il regolare svolgimento delle lezioni.	Annotazione sul registro di classe e ammonizione del preside. Convocazione di chi esercita la potestà genitoriale. Eventuale sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni
5. Piccoli danneggiamenti alle attrezzature e ai sussidi didattici.	Annotazione sul registro di classe e ammonizione del preside. Convocazione di chi esercita la potestà genitoriale. Eventuale sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni. Risarcimento del danno.
6. Inosservanza delle norme di prevenzione degli infortuni e di sicurezza, con pericolo per l'incolumità personale propria e altrui.	Annotazione sul registro di classe e ammonizione del preside. Convocazione di chi esercita la potestà genitoriale. Sospensione dalle lezioni fino a dieci giorni
7. Mancanza di rispetto all'identità culturale, religiosa, etnica di un componente della comunità scolastica. Offese nei confronti dei compagni, del personale docente o non docente, qualora non rientranti nel successivo punto 8.	Annotazione sul registro di classe e ammonizione del preside. Convocazione di chi esercita la potestà genitoriale. Sospensione dalle lezioni fino a tre giorni. In caso di recidiva, sospensione dalle lezioni fino a dieci giorni.
8. Infrazioni gravi e/o di rilevanza civile e penale. Gravi comportamenti per i quali si applica la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica in caso di accertata responsabilità dello studente, ferma restando la responsabilità civile e penale per estremi di reato perseguibili d'ufficio o per i quali sono avviati procedimenti penali dall'autorità giudiziaria. A titolo esemplificativo e non esaustivo: •atti lesivi dell'integrità fisica (percosse, lesioni) e psicologica; •manifestazioni di razzismo, xenofobia, intolleranza; •gravi ingiurie e diffamazioni; •istigazione all'illecito e provocazione di risse; •atti contro la proprietà privata e pubblica (furti, danneggiamenti); •atti contro la pubblica decenza; •uso e spaccio di stupefacenti; •falsificazione firme, alterazione e/o furto di documenti ufficiali.	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non inferiore ai 15 giorni e, comunque, fino al venir meno di ogni situazione di pericolo. Eventuale risarcimento del danno.
9. Recidiva rispetto a quanto previsto al precedente punto relativa ad atti di violenza o connotati da una gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale e da non consentire interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.	Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico e, comunque, fino al venir meno di ogni situazione di pericolo, avuto riguardo ad evitare che l'allontanamento non comporti automaticamente, per gli effetti di norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio. Eventuale risarcimento del danno.

<p>10. Recidiva rispetto a quanto previsto al precedente punto relativa ad atti di rilevante violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale e da non consentire interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.</p>	<p>Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. Eventuale risarcimento del danno.</p>
---	---

Per le mancanze disciplinari di propria competenza il Consiglio di Classe può irrogare, in aggiunta a quanto previsto, la sanzione della esclusione dalle attività extrascolastiche (comprese quelle agonistiche e sportive) e/o dalla partecipazione a visite guidate e viaggi di istruzione. In caso di recidiva, la sanzione disciplinare può essere inasprita fino al doppio di quanto precedentemente irrogato.

La conversione della sanzione in attività in favore della comunità scolastica implica per lo studente, pena la revoca immediata della conversione medesima, l'obbligo di svolgere puntualmente e responsabilmente quanto stabilito dall'organo collegiale competente e di comportarsi correttamente, anche in orario di lezione, nel rispetto del Regolamento d'Istituto e delle disposizioni in materia di sicurezza, in modo tale da non turbare il normale svolgimento dell'attività didattica.

ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LE SANZIONI

Salvo esplicita richiesta scritta di convocazione del C.d.C. da parte di chi rileva l'infrazione, spetta al Dirigente Scolastico, sentito il coordinatore del C.d.C., valutare se ricorrono o meno le condizioni di gravità dell'infrazione che impongono la convocazione dell'organo collegiale. È il C.d.C. che delibera l'intervento del Consiglio di Istituto per eventuali provvedimenti di sospensione per più di 15 giorni.

I provvedimenti disciplinari che non comportano sospensione dalle lezioni sono disposti dal preside.

Le sanzioni che prevedono la sospensione dalle lezioni per un periodo inferiore o pari a 15 giorni sono irrogate dal Consiglio di Classe nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, con esclusione dello studente suscettibile di sanzione (e/o di chi esercita la potestà genitoriale sul medesimo studente) che faccia parte del C.d.C. chiamato a decidere l'eventuale irrogazione della sanzione: in questo caso, ove possibile, si procede temporaneamente a surroga, con il primo dei non eletti nella rispettiva lista.

Le sanzioni che comportano un allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, ivi compreso l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal Consiglio d'Istituto, con esclusione dello studente suscettibile di sanzione (e/o di chi esercita la potestà genitoriale sul medesimo studente) che faccia parte del C.d.I. chiamato a decidere l'eventuale irrogazione della sanzione: in questo caso, ove possibile, si procede temporaneamente a surroga, con il primo dei non eletti nella rispettiva lista.

Nel caso in cui le mancanze disciplinari siano rilevate durante le sessioni d'esame, organo competente ad irrogare sanzioni è la Commissione d'esame.

PROCEDIMENTO PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI.

Le infrazioni disciplinari e i comportamenti che siano ritenuti illegittimi e contrari alle norme che regolano una civile convivenza devono essere segnalati al preside da chi li rileva o li subisce.

Il preside provvede ad ascoltare separatamente la denuncia di chi ha segnalato l'infrazione, le spiegazioni dell'alunno incolpato (che ha facoltà di farsi accompagnare da chi esercita la potestà genitoriale) ed eventualmente altri testimoni informati sui fatti. Successivamente, nel caso in cui l'infrazione rientri tra quelle di sua competenza, provvede, se ne ricorrono le condizioni, a irrogare la sanzione. In caso contrario convoca l'organo collegiale competente, C.d.C. o C.d.I., al quale illustra i fatti per quanto di sua conoscenza. Nella fase iniziale hanno facoltà di presenziare alla riunione dell'organo collegiale competente tutte le persone coinvolte e/o informate dei fatti, cui è assicurato il diritto di riferire quanto a loro conoscenza.

Anche in questo caso all'alunno suscettibile di essere sottoposto a sanzioni disciplinari è garantito il diritto di esporre il suo punto di vista e le sue ragioni, con la possibilità di essere assistito da chi esercita la potestà genitoriale.

Una volta che ha ascoltato tutte le parti in causa l'organo collegiale competente, alla sola presenza dei componenti di diritto come precedentemente specificato, decide se ricorrano le condizioni per irrogare un provvedimento disciplinare e, in caso affermativo, ne definisce l'entità e individua le forme in cui la sanzione può eventualmente essere convertita in attività in favore della comunità scolastica (art. 4, comma 5, DPR 249/98).

Dei provvedimenti disciplinari adottati deve essere informato chi esercita la potestà genitoriale; copia del provvedimento deve essere inserita e custodita nel fascicolo personale dello studente.

L'organo che dispone la sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa e, nei casi previsti nei punti 9 e 10 dovrà esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

In caso di sospensione dalle lezioni di un alunno, l'organo che ha deciso il provvedimento definisce i modi per assicurare il rapporto con lo studente e con i suoi familiari per preparare il rientro nella comunità scolastica.

IMPUGNAZIONI

In considerazione del principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi, la sanzione irrogata è esecutiva e può essere eseguita pur in pendenza di procedimento di impugnazione.

Entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione disciplinare, chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) ha facoltà di ricorrere all'apposito Organo di Garanzia interno alla scuola. L'Organo di Garanzia deve esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione deve ritenersi confermata.

La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e contro le decisioni dell'Organo di Garanzia in merito ad eventuali ricorsi contro l'irrogazione di sanzioni disciplinari è attribuita alla competenza del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. Il termine per la proposizione del reclamo è di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione dell'Organo di Garanzia interno della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

ORGANO DI GARANZIA

È istituito un Organo di Garanzia, presieduto dal Dirigente Scolastico o dal suo delegato, di cui fanno parte i membri della Giunta Esecutiva con esclusione del D.S.G.A.

L'Organo di Garanzia è convocato, ogni volta che se ne presenti la necessità, dal Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla presentazione del ricorso. Nel caso in cui un componente dell'Organo di Garanzia sia parte in causa (perché appartenente all'organo che ha irrogato la sanzione o perché promotore del ricorso in qualità di studente sanzionato o di esercente la potestà genitoriale di questi) lo stesso viene sostituito da altra persona appartenente alla stessa componente individuata con il seguente criterio: membro più anziano tra gli eletti nel C.d.I., primo dei non eletti per la componente interessata. Il Dirigente, se parte in causa, è sostituito dal collaboratore vicario.

L'Organo di Garanzia può deliberare in prima convocazione solo in presenza di tutti i membri; a partire dalla seconda convocazione può deliberare purché sia assicurata la presenza di almeno tre membri, compreso il Dirigente o il suo delegato. La prima e la seconda convocazione non possono essere stabilite per lo stesso giorno.

Non è ammessa l'astensione al momento delle votazioni.

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA

DPR 24 giugno 1998, n. 249 modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 (Impugnazioni)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità)

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

Art. 6 (Disposizioni finali)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.